



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati		Oggetto
FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente	Provvedimento ex art. 169- <i>bis</i> l.f. – atto di esercizio delle funzioni di direzione – conseguente impossibilità di impugnazione ex art. 111, c. 7, Cost.
MASSIMO FERRO	Consigliere	
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere	
ALBERTO PAZZI	Consigliere - Rel.	Ud. 27/04/2022 CC Cron.
PAOLA VELLA	Consigliere	R.G.N. 15589/2015

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 15589/2015 R.G. proposto da:

International Factors Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Cesi n. 44, presso lo studio dell'Avvocato Paolo Maria Verrecchia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

- *ricorrente* -

contro

Impresa Cavalleri Ottavio s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo con cessione dei beni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo n. 33, presso lo studio dell'Avvocato Giorgio Sicari, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Claudio Maroncelli, giusta procura in calce al controricorso;



- *controricorrente* -

avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia del 9/4/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
27/4/2022 dal cons. Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Bergamo, con decreto dell'8 agosto 2013, autorizzava la società Cavalleri Ottavio s.p.a. a sciogliersi dal contratto di factoring stipulato con International Factors Italia s.p.a. (d'ora innanzi, in breve, Ifitalia) in data 15 settembre 2011.

2. Ifitalia s.p.a. presentava reclamo avverso questa statuizione, sostenendo che la stessa fosse parzialmente errata laddove non aveva tenuto conto del disposto dell'art. 72, comma 1, l. fall., a mente del quale la cessione di crediti, già avvenuta con effetti reali, aveva comportato il trasferimento del diritto di credito in capo al factor.

Chiedeva, pertanto, la modifica del provvedimento reclamato mediante un'integrazione che specificasse che *"a norma dell'art. 72, primo comma, LF lo scioglimento del contratto di factoring richiesto ... non ha effetto e non incide sui crediti che, a causa dell'effetto reale della vendita, siano già passati in proprietà della cessionaria stessa"*.

3. La Corte d'appello di Brescia, con decreto in data 18 marzo 2015, osservava che la nozione di contratti "in corso di esecuzione" di cui all'art. 169-bis l. fall. tende a coincidere, ma non è pienamente sovrapponibile a quella di contratti "pendenti" ex art. 72 l. fall., ritenendo, di conseguenza, che il provvedimento reclamato non si prestasse a censura nei termini prospettati con la richiesta di modifica parziale.

4. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso Ifitalia s.p.a. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito



con controricorso Cavalleri Ottavio s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo.

Considerato che:

5. Il motivo di ricorso proposto assume che la Corte distrettuale, nel ritenere non applicabili al disposto dell'art. 169-*bis* l. fall. le regole dettate dall'art. 72 l. fall., ha violato o falsamente applicato tali norme, in quanto la tutela dei crediti concordatari approntata attraverso lo scioglimento del contratto di factoring non poteva comportare alcuna incidenza sui diritti di credito sorti ed effettivamente trasferiti in capo a Ifitalia s.p.a. in epoca antecedente alla data di presentazione della domanda di concordato.

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1 Affinché sia proponibile il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., non è sufficiente che i provvedimenti abbiano una qualsiasi idoneità a incidere positivamente o negativamente sulle aspettative del creditore, essendo necessario che si tratti di provvedimenti di natura giurisdizionale destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e a incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti.

In una simile prospettiva questa Corte ha già ritenuto (si vedano in questo senso Cass. 11524/2020, Cass. 17520/2015) che non siano impugnabili ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. i provvedimenti assunti a norma dell'art. 169-*bis* l. fall. - e quelli emessi in sede di reclamo - sulla richiesta del debitore, reiterabile nel corso della procedura, di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, costituendo gli stessi atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti.



Infatti, in ipotesi di autorizzazione da parte del G.D (o diniego) allo scioglimento di contratti, a norma dell'art. 169-*bis* l. fall., la parte non soddisfatta può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.

6.2 Questi principi valgono, a maggior ragione, nel caso di specie, ove Ifitalia s.p.a. non ha posto in contestazione il provvedimento di scioglimento reso dal Tribunale, domandandone la revoca, ma ha sollecitato l'integrazione della sua parte dispositiva, *"asserendone l'incompletezza alla luce del disposto dell'art. 72, primo comma, LF"*.

Una censura di siffatto tenore mirava a ottenere una pronuncia di accertamento in ordine agli effetti provocati dal provvedimento di autorizzazione allo scioglimento del contratto di factoring.

Questo accertamento, però, non poteva essere effettuato all'interno di un provvedimento che non era deputato a risolvere controversie su diritti.

La questione posta, aspirando a un definitivo accertamento dell'assetto conseguente allo scioglimento autorizzato, attraverso una statuizione che venisse a incidere sui diritti di credito vantati dall'odierno ricorrente in virtù degli effetti reali previsti all'interno del contratto di factoring, doveva invece essere proposta in sede di cognizione ordinaria, al fine di essere regolata attraverso un provvedimento di natura giurisdizionale destinato a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato.

Sul punto andrà dunque fissato il seguente principio: i provvedimenti assunti a norma dell'art. 169-*bis* l. fall. - e quelli emessi in sede di reclamo - sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso non sono impugnabili ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., poiché



costituiscono atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti; in caso di autorizzazione (o diniego) allo scioglimento dei contratti, a norma dell'art. 169-*bis* l. fall., la parte non soddisfatta può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento del contratto attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 27 aprile 2022.

Il Presidente

